PROROGA DI TERMINI E NUOVE DISPOSIZIONI IN FAVORE DI DANNEGGIATI DA TERREMOTI

Art. 5

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, possono essere iscritti negli elenchi degli aventi titolo all'assegnazione di case economiche e popolari nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 gli orfani di guerra che erano minorenni alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, sempre quando abbiano conservato domicilio e residenza nel Comune ove era domiciliato il padre, e ne' essi ne' la madre siano proprietari di case od abbiano diritti a mutuo od a contributo dello Stato.

Agli effetti della presente disposizione si considerano come proprietari di case o come aventi titolo a mutuo od a contributo anche coloro che comunque li abbiano ceduti od alienati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuriati - Mosconi - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti
Estremi	Legge 24 dicembre 1928, n. 3193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-nuove-disposizioni-in-favore-di-danneggiati-da/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it